

~~Can. 3. Se qualcuno dirà che il rito e l'uso dell'estrema unzione, così come lo pratica la santa chiesa romana, è in contrasto con quanto afferma il beato Giacomo apostolo e che, quindi, deve essere cambiato e che può essere tranquillamente disprezzato dai cristiani senza per questo peccare, sia anathema [cf. *1699].~~

1718

~~Can. 4. Se qualcuno dirà che i presbiteri della chiesa, che il beato Giacomo apostolo raccomanda di chiamare per l'unzione del malato, non sono i sacerdoti ordinati dal vescovo, ma gli anziani di ogni comunità e che perciò ministro proprio dell'estrema unzione non è solo il sacerdote, sia anathema [cf. *1697].~~

1719

MARCELLO II: 9 aprile - 1° maggio 1555

PAOLO IV: 23 maggio 1555 - 18 agosto 1559

~~(Per non interrompere la serie dei documenti tridentini, un documento estraneo al concilio di questo papa viene riportato al *1880).~~

~~Continuazione e conclusione del concilio di TRENTO sotto PIO IV~~

PIO IV: 25 dic. 1559 - 9 dic. 1565

1725-1734: Sessione 21ª, 16 luglio 1562: Dottrina e canoni sulla comunione sotto le due specie e la comunione dei fanciulli

mulati. Nella sessione 21ª fu portato un decreto in cui rimaneva indecisa la questione della concessione del calice ai laici; dopo che la problematica fu di nuovo dibattuta, i sinodali alla fine rinunciarono a una dichiarazione e nella sessione 22ª (17 sett. 1562) approvarono il decreto sulla concessione del calice (*1760) in cui la decisione veniva rimessa al papa. - Ed.: SGTr 8, 698-700 / RiTr 109-111 / MaC 33, 121E-123E / COD 726s.

Proemio

Il sacrosanto concilio Tridentino, ecumenico e generale ..., visto che per i subdoli artifici del demonio circolano in diversi luoghi errori mostruosi sull'adorabile e santissimo sacramento dell'eucaristia, talché in alcune province sembrano avere allontanato molti dalla fede e dall'obbedienza della chiesa cattolica, ha creduto bene di esporre in questa sede le verità relative alla comunione sotto le due specie e a quella dei fanciulli. Per questa ragione esso proibisce a tutti i fedeli cristiani, d'ora in poi, di credere, insegnare, predicare, su questi argomenti, diversamente da quanto è stato spiegato e definito con questi decreti.

1725

Cap. 1. I laici e chierici non celebranti non sono obbligati per disposizione divina a comunicarsi sotto le due specie

Lo stesso santo sinodo, istruito dallo Spirito Santo, che è spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di timore del Signore [cf. *Is 11,2*], e attenendosi al giudizio e all'uso della stessa chiesa, dichiara e insegna che nessun precetto divino obbliga i laici e i chierici non celebranti a ricevere il sacramento dell'eucaristia sotto le due specie, e che non si può assolutamente mettere in dubbio (senza pericolo per la fede) che, per la loro salvezza, basti la comunione sotto l'una e l'altra specie.

1726

Infatti, anche se Cristo Signore, nell'ultima cena istituì e diede agli apostoli questo venerabile sacramento sotto le specie del pane e del vino [cf. *Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19s; 1Cor 11,24s*], tuttavia quella istituzione e quella consegna non vuole significare che tutti i fedeli, per precetto del Signore, siano obbligati a ricevere entrambe le specie [cann. 1 e 2].

1727

Ma neppure dal discorso del cap. VI di Giovanni, comunque debba intendersi, secondo le varie interpretazioni dei santi padri e dottori, si può dedurre che la comunione sotto le due specie sia comandata dal Signore [can. 3]. Infatti, chi disse: «Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita» [Gv 6,54], disse pure: «Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno» [Gv 6,52]. E chi disse: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna» [Gv 6,55], disse anche: «E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo» [Gv 6,52]; e infine chi affermò: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui» [Gv 6,57], disse anche: «Chi mangia questo pane vivrà in eterno» [Gv 6,58].

Cap. 2. Il potere della chiesa nell'amministrazione del sacramento dell'eucaristia

Il concilio dichiara, inoltre, che la chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e modificare nell'amministrazione dei sacramenti, fatta salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse più utili per chi li riceve o per la venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi. E ciò l'apostolo sembra chiaramente indicare quando dice: «Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio» [1Cor 4,1]. Ed è abbastanza noto che egli stesso si è servito di questo potere in molte altre circostanze, ma anche in relazione a questo stesso sacramento, quando, dopo aver dato alcune disposizioni circa la sua pratica, aggiunge: «Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta» [1Cor 11,34].

1728

Anche se all'inizio della religione cristiana l'uso delle due specie era stato frequente, col passare del tempo, tuttavia, quella consuetudine si era già modificata in moltissimi luoghi. Di conseguenza la santa madre chiesa, consapevole della sua autorità nell'amministrazione dei sacramenti, spinta da gravi e giusti motivi, approvò la consuetudine di comunicare sotto una sola specie e decretò che fosse una legge vera e propria, che non è lecito riprovare o cambiare a piacere, senza l'intervento dell'autorità della stessa chiesa [can. 2].

*Cap. 3. Sotto ognuna delle due specie si riceve
il Cristo tutto e integro e il vero sacramento*

Il concilio dichiara, inoltre, che quantunque il nostro Redentore, come è stato già detto, nell'ultima cena abbia istituito e distribuito agli apostoli questo sacramento sotto le due specie, tuttavia bisogna confessare che **anche sotto una sola specie si riceve il Cristo tutto e integro e il vero sacramento**, e, di conseguenza, **per quanto riguarda il frutto, nessuna grazia necessaria alla salvezza è negata a quelli che ricevono una sola specie** [can. 3].

1729

*Cap. 4. I bambini non sono obbligati
alla comunione sacramentale*

Infine lo stesso santo sinodo insegna che i bambini che non hanno l'uso della ragione, non sono obbligati da nessuna necessità alla comunione sacramentale dell'eucaristia [can. 4]. Rigenerati, infatti, dal lavacro del battesimo [cf. *Tt* 3,5] e incorporati a Cristo, non possono a quell'età, perdere la grazia di figli di Dio, che hanno acquistato.

1730

Non si deve tuttavia condannare l'antichità, se in qualche luogo ha talora osservato quest'uso. Come, infatti, quei padri santissimi dovettero avere un motivo plausibile, a causa della situazione di quei tempi, per agire così, con altrettanta certezza bisogna credere che hanno agito in tal modo, senza che ciò fosse necessario alla salvezza.

*Canoni sulla comunione sotto le due specie
e sulla comunione dei fanciulli*

Can. 1. Se qualcuno dirà che tutti e singoli i fedeli cristiani devono ricevere l'una e l'altra specie del santissimo sacramento dell'eucaristia per divino precetto o perché sia necessario alla salvezza: sia anatema [cf. *1726s].

1731

Can. 2. Chi dirà che la santa chiesa cattolica non è stata indotta da giuste cause e ragioni a dare la comunione ai laici e ai sacerdoti non celebranti sotto una specie soltanto o che in ciò essa ha errato: sia anatema [cf. *1728].

1732

Can. 3. Se qualcuno negherà che sotto la sola specie del pane si riceve il Cristo, fonte e autore di tutte le grazie, tutto e integro, perché, come alcuni falsamente sostengono, non è ricevuto sotto entrambe le specie, secondo l'istituzione dello stesso Cristo: sia anatema [cf. *1726s].

1733

Can. 4. Se qualcuno dirà che la comunione eucaristica è necessaria ai bambini anche prima che abbiano raggiunto l'età di ragione: sia anatema [cf. *1730].

1734